



FORMAZIONE A DOMANDA ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI
SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE

(art. 9, Legge 30 aprile 1999, n. 120)

IL SINDACO

Visto che ai sensi dell'art. 1 della Legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dall'art. 9 della Legge 30 aprile 1999, n. 120, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 1999, ogni Comune della Repubblica è tenuto ad istituire un unico Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentino apposita domanda;

Rilevato che, a tal fine entro il mese di ottobre di ogni anno, nell'albo pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici, deve essere affisso un apposito manifesto;

INVITA

Gli elettori che desiderino essere inseriti nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, a presentare domanda entro il 30 novembre 2017 presso questo Comune.

Si precisa che l'inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere elettore del Comune;
- b) avere assolto gli obblighi scolastici¹;
- c) sono inoltre esclusi dalle funzioni di scrutatore di seggio elettorale coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, ed all'art. 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.²

Per ogni altra informazione e per l'eventuale ritiro dei modelli di domanda, gli interessati possono rivolgersi al personale addetto all'ufficio elettorale comunale durante gli orari di apertura al pubblico degli uffici.

Burcei, lì 28 ottobre 2017

IL SINDACO

Giovanna Zuncheddu

¹ L'obbligo scolastico si ritiene assolto:

- per i nati entro il 31/12/1951 con il conseguimento della licenza di 5° elementare, o se non si è conseguita la licenza elementare, con la frequenza di 8 anni di studio fino al compimento del 14° anno di età;
- per i nati dal 01/01/52 con il conseguimento della licenza media o, se non si è conseguita la licenza media, con la frequenza di 8 anni di studio fino al compimento del 15° anno di età;
- per i nati dal 01/01/1994 l'obbligo d'istruzione si intende assolto dopo 10 anni di scuola;
- Legge 20 gennaio 1999, n. 9 :

ART. 1 A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 l'obbligo di istruzione è elevato da otto a 10 anni. L'istruzione obbligatoria è gratuita. In sede di prima applicazione, fino all'approvazione di un generale riordino del sistema scolastico e formativo, l'obbligo di istruzione ha durata novennale. (Omissis)

ART.5 In prima applicazione dell'elevamento dell'obbligo di istruzione, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti gli alunni che nell'anno scolastico precedente hanno frequentato una classe di scuola elementare o media, ad eccezione degli alunni che potevano considerarsi prosciolti dall'obbligo già negli anni precedenti in base alla previgente normativa.

² Ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali e dell'art. 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati non possono esercitare le funzioni di Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario le persone che appartengono alle seguenti categorie:

- a) Coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settantesimo anno di età;
- b) I dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti;
- c) Gli appartenenti alle forze armate in servizio;
- d) I medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- e) I segretari comunale ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- f) I candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.